



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.: 0961 752841 – 2  
FAX: 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)  
[presidenza@crcalabria.it](mailto:presidenza@crcalabria.it)



Stagione Sportiva 2005/2006

### Comunicato Ufficiale N° 53 del 14/11/2005

#### **1. DELIBERE DELLA C.A.F.**

Si riporta, di seguito, il testo integrale del Comunicato Stampa dalla C.A.F. datato 14.11.2005 :

APPELLO U.S. POLISTENA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POLISTENA – NUOVA ARCHI DEL 2.10.2005 EST ACCOLTO ANNULLANDO L'IMPUGNATA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RIPRISTINANDO IL RISULTATO DI 2 – 0 CONSEGUITO IN CAMPO.

#### **2. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE**

Seduta del 14.11.2005

Con l'intervento dei Sigg:

- Avv. Romano	GENTILE	PRESIDENTE
- Avv. Francesco	BONACCI	COMPONENTE
- Avv. Luigi	COMBARIATI	COMPONENTE
- Avv. Vincenzo	IOPPOLI	COMPONENTE

nonché del rappresentante arbitrale Sig. Paone Antonio

**RECLAMO N. 18 del Sig. SORBARA Davide (soc. Melicucco)**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 35 del 12.10.2005 (Squalifica fino al 31.12.2007).**

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentiti il reclamante e l'arbitro a chiarimenti;

ritenuto che alla stregua delle dichiarazioni arbitrali rese nell'odierna seduta i fatti ascritti al calciatore Sorbara Davide sono rimasti confermati nel loro accadimento storico, avendo il direttore di gara confermato di essere stato colpito da due calci alle caviglie;

che, tuttavia, appare conforme a giustizia ridurre la squalifica a carico del giocatore essendo stata l'entità dell'atto di violenza estremamente lieve e senza nessuna conseguenza;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione della squalifica a carico del calciatore SORBARA Davide fino al 31 LUGLIO 2006 e dispone restituirsi la tassa.

**RECLAMO N. 22 della società COMPENSORIO C. VATICANO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 47 del 2.11.2005 (Squalifica calciatore DOMMA Giovanni fino al 01.02.2006).**

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;  
considerato che dal referto arbitrale si evince che il comportamento del calciatore Domma Giovanni, il quale dopo essere stato ammonito si avvicinava al direttore di gara e gli pestava un piede, è stato volontario e non accidentale è stato volontario e non accidentale, come asserito in ricorso;  
ritenuto che la sanzione inflitta dal primo giudice appare eccessiva rispetto all'entità e alle conseguenze del fatto contestato;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione della squalifica a carico del calciatore DOMMA Giovanni fino al 01 GENNAIO 2006 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.

**RECLAMO N. 23 del Sig. RICCA Angelo (soc. Pol. Nuova Diamante Cirella)**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 47 del 2.11.2005 (Squalifica fino al 02.02.2006).**

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;  
ritenuto che il referto arbitrale è preciso e circostanziato nel riferire che al termine della gara Ricca Angelo entrava abusivamente nello spogliatoio arbitrale, pretendendo che il direttore di gara non menzionasse nel referto l'espulsione inflitta a due giocatori della squadra che allenava, con la minaccia che se non avesse aderito alla sua richiesta avrebbe interessato persone influenti per ottenere che non arbitrasse più;  
considerato che la sanzione comminata dal primo giudice è congrua ed adeguata all'entità e alle modalità dei fatti accertati;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO N. 24 della società A.S. S.MANGO**

**avverso la regolarità della gara S.Mango – Nuova Curinga (0 – 2) del 23.10.2005 Campionato Seconda categoria (C.P. Catanzaro) per presunta posizione irregolare del calciatore TROVATO Cristian.**

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;  
considerato che, contrariamente a quanto asserito dalla società reclamante, il giocatore Trovato Cristian, nato il 7.05.1990, aveva titolo a partecipare alla gara S.Mango – Nuova Curinga del 23.10.2005, perché regolarmente autorizzato ai sensi dell'art. 34 delle NOIF sin dal 14.10.2005 per come riportato nel Comunicato Ufficiale n° 39 del 19.10.2005;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO N. 25 della società U.S. PRESILANA**

**avverso la regolarità della gara Florens S.G. - Presilana (3 – 2) del 23.10.2005 Campionato Seconda categoria (C.P. Crotone) per presunta posizione irregolare dei calciatori LORIA Giovanbattista e LOPEZ leonardo.**

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

ritenuto che, contrariamente a quanto asserito dalla società reclamante, i calciatori Loria Giovanbattista, nato il 2.06.1989, e Lopez Leonardo, nato il 17.12.1968, risultano regolarmente tesserati con la U.S.C. Florens sin dall'8.10.2005 e che, pertanto, avevano titolo per partecipare alla gara Florens – Presilana del 23.10.2005;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO N. 26 della società POL. SORIANESE**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 12 del 26.10.2005 (Squalifica calciatore MACRI' Antonio per TRE gare, punizione sportiva perdita della gara con il punteggio di 0 – 3).**

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

la società Sorianese ricorre avverso le decisioni del primo giudice il quale, in relazione ai fatti verificatisi nel corso della gara Sorianese – Laureanese ha, fra l'altro, inflitto ad entrambe le società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 ed ha squalificato il giocatore Macri Antonio (Sorianese) per tre gare effettive;

la società reclamante, in particolare, chiede che la sanzione della perdita della gara sia irrogata solo alla società Laureanese e che sia revocata la squalifica a carico del Macri;

per quanto riguarda tale ultimo aspetto, deve osservarsi che se è pur vero che il calciatore Macri è stato aggredito da alcuni calciatori della Laureanese, la sua condotta resta sanzionabile, avendo egli reagito colpendo con calci gli avversari e perpetuato il comportamento violento dopo l'espulsione comminata dal direttore di gara;

la sanzione, d'altra parte, appare congrua ed adeguata alla gravità dei fatti accertati, considerato che i suoi aggressori hanno riportato una squalifica più grave;

per quanto riguarda invece il motivo di ricorso relativo alla perdita della gara, appare necessario sospendere il giudizio per far luogo a più approfonditi accertamenti;

P.Q.M.

rigetta il reclamo sul punto relativo alla squalifica del calciatore MACRI' Antonio e conferma la decisione del primo giudice; sospende il giudizio sul punto relativo alla punizione sportiva della perdita della gara a carico della Sorianese, in attesa di ulteriori accertamenti;

riserva all'esito ogni determinazione circa la tassa di reclamo.

**RECLAMO N. 27 della società U.S. PRAIA**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 47 del 2.11.2005 (Squalifica calciatore PANZUTI Antonio per TRE gare).**

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

ritenuto che le offese rivolte da Panzuti Antonio all'assistente arbitrale e non contestata, non appaiono di gravità tale da giustificare la sanzione inflitta dal giudice sportivo;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione della squalifica a carico del calciatore PANZUTI Antonio a DUE giornate di gara e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.

Publicato in Catanzaro ed affisso all'albo del C.R. Calabria il 15/11/2005

Il Segretario  
(dott. Saverio Mirarchi)

Il Presidente  
(prof. Antonio Cosentino)